



COMUNE DI CAVIZZANA

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, gli enti locali trentini avevano adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali avevano allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui era attribuita funzione conoscitiva. Dal 1° gennaio 2017 anche per tali enti la riforma è entrata a pieno regime.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie

di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;

- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione* finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla

Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato

del Gruppo amministrazione pubblica”, prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione), definendo altresì le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello stesso senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente “Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

PRINCIPI DI BILANCIO

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei

documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E LA NOTA INTEGRATIVA

Il bilancio di previsione finanziario si colloca tra gli strumenti di programmazione degli Enti locali. Il paragrafo 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (Allegato n. 4/1 al Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m.) lo elenca assieme al Documento Unico di programmazione, al Piano esecutivo di gestione, al piano degli indicatori di bilancio, etc..

Il punto 9.1 dell'Allegato 4/1 del Decreto legislativo n. 118/2011 e s. m. definisce il bilancio di previsione finanziario come il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (il D.U.P. per gli enti locali). Il Bilancio di previsione finanziario è almeno triennale.

Il bilancio di previsione viene redatto, così come indicato dall'art. 11, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e s. m., sulla base dello schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto medesimo.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m., l'unità di voto elementare da parte del Consiglio comunale è rappresentata dalla tipologia in entrata (cioè in base alla natura delle entrate) e dal programma di spesa (cioè in base ad aggregati omogenei di attività per il raggiungimento di un fine prestabilito) e quindi, stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, vengono allegati una serie di prospetti, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Gli Allegati sono previsti dall'art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m..

Gli Allegati previsti dal D.Lgs.118/2011 sono:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Gli ulteriori allegati previsti dall'art. 172 del TUEL 267/2000 e s. m. sono:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio

antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio con Nota integrativa al Bilancio di previsione finanziario qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- b) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- c) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- d) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

LA NOTA INTEGRATIVA

Come premesso la Nota integrativa è un allegato al Bilancio di Previsione ed è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (Allegato 4/1 al D.lgs 118/2011) e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La nota integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. Essa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La prima parte della nota integrativa riguarda i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

SEZIONE 1


BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

IL BILANCIO FINANZIARIO ANNO 2021-2023

Il bilancio finanziario è il documento nel quale sono riportate tutte le previsioni di entrata e di spesa riferite all'esercizio. Come stabilito dall'art. 79 dello Statuto d'Autonomia e all'articolo 48 della L.P. n.18/2015 ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nonché i relativi allegati. Dal 2017 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Di seguito, con gli schemi, si provvede ad effettuare un raffronto tra i vecchi schemi di bilancio e i nuovi schemi di previsione ricompresi nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato, i quali presentano una diversa struttura per la parte relativa alla Spesa e all'Entrata rispetto al passato.

In particolare, nello schema sotto riportato, si evidenzia la struttura della **SPESA** del bilancio di previsione finanziario secondo le disposizioni D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014 e redatto secondo lo schema previsto nell'allegato 9 al D.Lgs. 118 sopra citato confrontato con i vecchi schemi di bilancio.



Il prospetto mette in risalto i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale, ossia dello schema di bilancio che approva il Consiglio comunale e del bilancio gestionale parte spesa ovvero la classificazione a livello di piano esecutivo di gestione con il piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ed individua gli elementi di base secondo cui articolare le rilevazioni contabili delle amministrazioni, ai fini del monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni.

Le **SPESE** sono classificate secondo criteri omogenei individuati dai regolamenti comunitari, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti la destinazione delle risorse pubbliche agevolare la “lettura” secondo la finalità di spesa, consentire pertanto la più ampia comparabilità dei dati di bilancio e permetterne l’aggregazione.


A tal fine, la parte Spesa del bilancio è articolata in **missioni e programmi** (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti.

- le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- i *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in TITOLI e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG (classification of the functions of government) di secondo livello che è lo strumento per consentire una valutazione omogenea delle attività della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della Gestione, i programmi sono ripartiti in **TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI** ed eventualmente **ARTICOLI**.

L’unità di voto per la SPESA è il **PROGRAMMA**, nei vecchi schemi l’unità elementare era l’**INTERVENTO**. Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che, nonostante l’unità elementare gestionale sia rimasta il capitolo, le spese sono suddivise inizialmente per missioni e programmi, ovvero in modo da evidenziare gli obiettivi strategici e le attività da svolgere per realizzarli, mettendo in secondo piano i titoli a differenza della precedente struttura che prevedeva un’iniziale suddivisione della spesa per titoli.

Nello schema di seguito riportato si evidenziano i diversi livelli di classificazione del bilancio decisionale e gestionale parte **ENTRATA** con il piano dei conti integrato dei nuovi schemi del bilancio armonizzato raffrontato ai vecchi schemi di bilancio.



Pertanto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011 le **ENTRATE** sono state aggregate in **TITOLI**, **TIPOLOGIE** e **CATEGORIE**, come di seguito specificato:

- *titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- *tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto consiliare;

Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo della gestione, le Tipologie sono ripartite in categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza, in capitoli ed eventualmente in articoli.

Dal confronto – sopra riportato – della nuova classificazione rispetto allo schema precedente emerge che le entrate vengono rappresentate nel documento di programmazione in modo più sintetico, infatti l'unità elementare a livello di bilancio passa dalla risorsa alla **tipologia**.

Prospetto riepilogativo delle ENTRATE e delle SPESE, classificate in base ai TITOLI del Bilancio di previsione finanziario

Comparazione tra nuovo e vecchio schema di bilancio

ENTRATA		SPESA	
VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO	VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
AVANZO	AVANZO	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
TITOLO I – entrate tributarie	TITOLO I – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	TITOLO I – Spese correnti	TITOLO I – Spese correnti
TITOLO II – entrate derivanti da contributi, trasferimenti, stato, provincia	TITOLO II – trasferimenti correnti	TITOLO II – Spese in conto capitale	TITOLO II – Spese in conto capitale
TITOLO III – entrate extra tributarie	TITOLO III – entrate extra tributarie		TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie
TITOLO IV – entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitale, riscossione crediti	TITOLO IV – entrate in conto capitale	TITOLO III – Spese per rimborso prestiti	TITOLO IV – Rimborso prestiti
	TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria		TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria
TITOLO V – entrate derivanti dall'accensione prestiti	TITOLO VI – Accensione prestiti	TITOLO IV – Spese per servizi per conto terzi	TITOLO VI – Spese per servizi c/terzi e partite di giro
	TITOLO VII- Anticipazione di tesoreria		
TITOLO VI – entrate servizi per conto terzi	TITOLO VIII- Entrate per conto terzi e partite di giro		

Nei vecchi schemi di bilancio avevamo VI TITOLI di bilancio per la parte relativa all'entrata, mentre nei nuovi schemi i titoli sono VIII. I nuovi titoli sono: **TITOLO V** – entrate da riduzione attività finanziaria e **TITOLO VII**- Anticipazione di tesoreria. Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa i titoli passano da IV a VI e quindi vengono aggiunti i **TITOLO III** – Spese per incremento attività finanziarie e **TITOLO V** – Chiusura anticipazione tesoreria.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE CORRENTI – TABELLA DI RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO

INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI

VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI:	Suddivisione per MACROAGGREGATI:
1.1 PERSONALE	1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.7 IMPOSTE E TASSE	1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
1.2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1.3 PRESTAZIONE DI SERVIZI	
1.4 UTILIZZO BENI DI TERZI	
1.5 TRASFERIMENTI	1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI
	1.5 TRASFERIMENTI DI TRIBUTI
	1.6 FONDI PEREQUITATIVI
1.6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.7 INTERESSI PASSIVI
1.8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.8 ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE
1.9 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	1.9 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1.11 FONDO DI RISERVA	1.10 ALTRE SPESE CORRENTI

Raffrontando i vecchi schemi di bilancio con i nuovi schemi del bilancio armonizzato, possiamo evidenziare le seguenti differenze:

- il macroaggregato 3 “*Acquisto di beni e servizi*”, corrisponde in linea generale agli interventi 2, 3 e 4 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi.
- il macroaggregato 1 “*Redditi da lavoro dipendente*” corrisponde all'intervento 1 del titolo 1 della spesa corrente del precedente schema, ossia la spesa del personale.
- il macroaggregato 2 “*Imposte e tasse a carico dell'ente*” corrisponde all'intervento 7 della spesa corrente del precedente schema del bilancio, ossia la spesa per imposte e tasse.

- i macroaggregati 4 “*Trasferimenti correnti*”, 5 “*Trasferimenti di tributi*”, 6 “*Fondi perequativi*” corrispondono all'intervento 5 della spesa corrente del precedente schema di bilancio, ossia alla spesa per trasferimenti.

**CLASSIFICAZIONE ECONOMICA SPESE IN CONTO CAPITALE
TABELLA DI RACCORDO TRA NUOVO E VECCHIO SCHEMA DI BILANCIO
INTERVENTI VERSO MACROAGGREGATI**

SPESE IN CONTO CAPITALE

VECCHI SCHEMI	BILANCIO ARMONIZZATO
Suddivisione per INTERVENTI:	Suddivisione per MACROAGGREGATI:
	2.1 TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE
2.1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2.2 INVESTIMENTI FISSI LORDI
2.2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	
2.3 ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	
2.4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	
2.5 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE	
2.6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
2.7 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	2.4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
	2.5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
2.8 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	3.1 ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
2.9 CONFERIMENTI DI CAPITALE	
2.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	3.2 CONCESSIONI CREDITI A BREVE TERMINE
	3.3 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
	3.4 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nella tabella sopra riportata i macroaggregati del titolo 2 della spesa “*Spesa in conto capitale*” e del titolo 3 “*Spesa per incremento attività finanziarie*” del bilancio armonizzato sono messi a confronto con i vecchi interventi dello schema di bilancio.

Gli interventi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per acquisizione di beni immobili, espropri e servitù onerose, acquisti di beni mobili, macchine e attrezzature ed incarichi professionali esterni corrispondono in linea generale al macroaggregato 2 delle spese in conto capitale denominato “*Investimenti fissi lordi*”.

L'intervento 7 della spesa in conto capitale del precedente schema di bilancio, ossia la spesa per i trasferimenti di capitale viene associata ai nuovi schemi al titolo 2 macroaggregato 4 delle spese in conto capitale denominato "Trasferimenti in conto capitale" e il macroaggregato 3 denominato "Contributi agli investimenti".

1.1 QUADRO RIASSUNTIVO RIEPILOGATIVO DELLE COMPONENTI COMPLESSIVE DEL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023

TITOLI DELL'ENTRATA	2021	2022	2023
AVANZO E FONDI	419.465,79		
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	48.230,00	48.230,00	48.230,00
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	175.372,20	139.615,74	139.513,63
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	101.185,00	102.925,00	102.925,00
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00
TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
TOTALE	2.078.252,99	597.770,74	647.668,63

TITOLI DELLA SPESA	2021	2022	2023
AVANZO E FONDI			
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	333.791,58	290.769,74	280.668,63
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI			
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
TOTALE	2.078.252,99	597.769,74	637.668,63

2 DIMOSTRAZIONE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto tuttavia senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica.

Gli equilibri che gli enti locali trentini dovranno considerare nella costruzione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 sono il pareggio finanziario complessivo, l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

2.1 PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO DI BILANCIO

Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	126.427,71								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		419.465,79	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.165,56	48.230,00	48.230,00	48.230,00	TIT. 1 - Spese correnti	468.041,98	333.791,58	290.769,74	280.668,63
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	177.312,83	175.372,20	139.614,74	129.513,63	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	128.764,89	101.185,00	102.925,00	102.925,00					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.486.054,11	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	1.549.727,79	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.848.297,39	1.393.787,20	332.769,74	372.668,63	Totale spese finali	2.017.769,77	1.813.252,99	332.769,74	372.668,63
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	290.713,55	245.000,00	245.000,00	245.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	247.668,88	245.000,00	245.000,00	245.000,00
Totale titoli	2.159.010,94	1.658.787,20	597.769,74	637.668,63	Totale titoli	2.285.438,65	2.078.252,99	597.769,74	637.668,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.285.438,65	2.078.252,99	597.769,74	637.668,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.285.438,65	2.078.252,99	597.769,74	637.668,63
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

2.2 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili. Il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

ENTRATA		2021	2022	2023
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	+	48.230,00	48.230,00	48.230,00
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	+	175.372,20	139.614,74	129.513,63
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	+	101.185,00	102.925,00	102.925,00
TITOLO 4 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DEI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+			
UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO PER SPESE CORRENTI	+	-	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	+	9.004,38		
ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO SPESE DI INVESTIMENTO	-			
ENTRATE IN C/CAPITALE CHE FINANZIANO SPESE RIMBORSO PRESTITI	+	-	-	-
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	+	-	-	-
Totale entrate bilancio corrente		333.791,58	290.769,74	280.668,63
SPESA		2021	2022	2023
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	+	333.791,58	290.769,74	280.668,63
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	+	-	-	-
B) totale spese Titoli 1, 4		333.791,58	290.769,74	280.668,63
Totale spese bilancio corrente		333.791,58	290.769,74	280.668,63

2.3 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA		2021	2022	2023
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	-			
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	-			
Totale titolo 4 rettificato		1.069.000,00	42.000,00	92.000,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	+			
TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI	+			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	+	410.461,41		
SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI	+			
Totale entrate del bilancio investimenti		1.479.461,41	42.000,00	92.000,00
SPESA		2021	2022	2023
TITOLO 1 – SPESE IN CONTO CAPITALE	+	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	+			
Totale spese del bilancio investimenti		1.479.461,41	42.000,00	92.000,00

2.4 EQUILIBRIO DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio 2021, mentre le previsioni dei due esercizi successivi, 2022-2023, hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche.

L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

L'Ente presenta un fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2021 pari ad € 126.427,71-

TITOLI DELL'ENTRATA	2021
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	126.427,71
TITOLO I – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.165,56
TITOLO II – trasferimenti correnti	177.312,83
TITOLO III – entrate extra tributarie	128.764,89
TITOLO IV – entrate in conto capitale	1.486.054,11
TITOLO V – entrate da riduzione attività finanziaria	
TITOLO VI – Accensione prestiti	
TITOLO VII- Anticipazione di tesoreria	20.000,00
TITOLO IX- Entrate per conto terzi e partite di giro	290.713,55
TOTALE RISCOSSIONI	2.285.438,65
TITOLI DELLA SPESA	2021
TITOLO I – Spese correnti	468.041,98
TITOLO II – Spese in conto capitale	1.549.727,79
TITOLO III – Spese per incremento attività finanziarie	
TITOLO IV – Rimborso prestiti	
TITOLO V – Chiusura anticipazione tesoreria	20.000,00
TITOLO VII – Spese per servizi c/terzi e partite di giro	247.668,88
TOTALE PAGAMENTI	2.285.438,65

3 NUOVE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Le regole di finanza pubblica, dettate dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, hanno avuto un avvio provvisorio, nel corso del 2016, ma si sono consolidate, a partire dal 2017, a seguito dell'approvazione della Legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato sostanziali modifiche alle “disposizioni per l'attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione” di cui alla predetta legge n. 243/2012.

Lo specifico obiettivo che, a decorrere dal 2017, gli enti locali devono raggiungere è un saldo finanziario non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'obiettivo del saldo finale di competenza 2017-2019:

La legge di bilancio 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tra le uscite non viene computato il Titolo IV (Rimborso prestiti) e tra le entrate il Titolo V (entrate derivanti da Accensione di prestiti).

Effetti positivi conseguono dalla irrilevanza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dall'esclusione dei fondi spese e rischi futuri assieme all'esclusione del rimborso delle quote capitali dei mutui. Questo significa che viene generato un (eventuale) surplus positivo tra entrate e spese finali derivante dal Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, dal rimborso quota capitale mutui che può essere utilizzato per l'applicazione del risultato di amministrazione o per l'assunzione di nuovi mutui.

Riforma del pareggio di bilancio

Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 03 ottobre 2018

Con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che *“ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”*.

La circolare n. 25 accoglie solo parzialmente il dettato delle due sentenze citate, in quanto non riconosce la decadenza della normativa di vincolo (il comma 466 della legge di bilancio 2017), ma si limita a consentire la disponibilità degli avanzi ai soli fini di finanziamento della spesa per investimenti.

La Ragioneria generale dello Stato ha provveduto a modificare il prospetto relativo al monitoraggio del pareggio di bilancio contabilizzando fra le Entrate finali l'avanzo di amministrazione per investimenti.

Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018)

L'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, stabilendo che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Rimane peraltro tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012.

Dopo numerose richieste negli ultimi anni da parte dell'ANCI per alleggerire i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno prima e dal saldo di finanza pubblica poi, la legge di bilancio 2019 (la legge 145/2018) ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e s. m..

Il comma 821 in pratica chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale, indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011.

Inoltre, il comma 820 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 2018 *dispone che, a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato (sia di entrata che di spesa) nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e s. m.*. Ciò significa che il risultato di amministrazione accertato ed il FPV, qualora inseriti in bilancio nel rispetto dei principi contabili generali ed applicati, e dunque considerati nel prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 e s. m., sono rilevanti per il concorso da parte degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Preme evidenziare che, dal 2019, il risultato di amministrazione diviene un'entrata rilevante per l'equilibrio per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche se finanzia spese correnti e non solamente spese di investimento. Non si può non citare la deliberazione n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti che si è occupata del rapporto tra la disciplina introdotta, in materia di equilibri di bilancio degli enti locali, dalla Legge 145/2018 con le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della Legge 243/2012.

Più precisamente la Corte dei Conti ritiene che, in caso di ricorso a entrate da mutuo, il Comune o la Provincia contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari, *“deve comunque conseguire anche il pareggio richiesto dall'art. 9 della L. n. 243, che tuttavia, non considera le entrate da debito mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte (...) di conseguenza, l'Ente territoriale, al fine di conseguire il ridotto pareggio deve dare copertura agli impegni di spesa finanziati dal debito con incrementi di entrate finali o riduzioni di spese finali (...)”*.

Un documento particolarmente atteso dagli enti locali, e che fa chiarezza dopo questo pronunciamento della Corte dei Conti, è la circolare n. 5 della Ragioneria Generale dello Stato *“Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012”* la quale afferma che la tenuta degli equilibri, prescritti dall'art. 9, commi 1 e 1bis della Legge 243/2012, va valutata solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali.

Con l'integrazione del protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020 (approvato con la deliberazione della G.P. n. 569 del 30 aprile 2020), sottoscritta in data 5 maggio 2020, è stata approvata l'intesa provinciale, prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, relativa

all'indebitamento da parte della Provincia e degli enti locali. Tale intesa prevede che i Comuni Trentini assegnino alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per "Rimborso prestiti" previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione. L'importo complessivo di tali spazi finanziari sarà destinato dalla Provincia ad operazioni di indebitamento che garantiscano il rispetto del pareggio di bilancio del complesso degli enti territoriali della Provincia, compresa la medesima Provincia, come ribadito dalla delibera Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – n. 20 del 17 dicembre 2019.

Si riportano, nelle tabelle seguente, il prospetto della verifica degli equilibri ai sensi dell'art.1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) e ai sensi dell'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		62.045,95		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	9.004,38	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	324.787,20 0,00	290.769,74 0,00	280.668,63 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	333.791,58 0,00 4.386,29	290.769,74 0,00 3.273,83	280.668,63 0,00 3.375,72
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	410461,41	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1069000,00	42000,00	92000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1479461,41 0,00	42000,00 0,00	92000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi).

Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del documento contabile, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese, mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale

vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO CORRENTE			
	2021	2022	2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	9.004,38	-	-
	-	-	-
TOTALE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON F.P.V. IN ENTRATA	9.004,38	-	-
F.P.V. SPESE CORRENTI FINANZIATO CON F.P.V. IN ENTRATA	-	-	-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) BILANCIO INVESTIMENTI			
	2021	2022	2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE INVESTIMENTO	410.461,41	-	-
	-	-	-
TOTALE SPESE INVESTIMENTO FINANZIATE CON F.P.V. IN ENTRATA	410.461,41	-	-
F.P.V. SPESE INVESTIMENTO FINANZIATO CON F.P.V. IN ENTRATA	-	-	-

5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.

Affinché non si generino degli squilibri strutturali sui bilanci delle pubbliche amministrazioni soggette all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il legislatore ha previsto che tra le spese sia iscritto il FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ. In contabilità finanziaria tale fondo deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- A) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- B) i crediti assistiti da fidejussione;
- C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

5.1 METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel Bilancio di previsione 2021, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", per importi pari a € 4.386,29 nel 2021, € 3.273,83 nel 2022 e € 3.375,72 nel 2023.

Si precisa che sono state oggetto di svalutazione le entrate correnti che di norma non vengono accertate per cassa ed in particolare quelle derivanti da:

- Proventi da acqua, proventi cimiteriali, smaltimento rifiuti
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni

L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel disegno dell'armonizzazione, il 2021 doveva essere l'anno in cui, dopo un periodo transitorio di 5 anni in cui è stata prevista un'applicazione graduale e progressiva delle nuove regole, doveva andare a regime il calcolo del fondo crediti, superando definitivamente:

- la possibilità di considerare gli incassi residui totali;
- le medie ponderate nel calcolo della % di riscossione;
- la percentuale di abbattimento del fondo, ammessa fino al 2020 compreso ai sensi della legge 205/2017 (comma 882).

L'art. 107-bis (Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) prevede che "a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione

calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedenti con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 è destinata a far crollare le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019

In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. Ovviamente si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

Con la pandemia legata al COVID-19 lo scenario è cambiato: la sospensione dei pagamenti ed il blocco all'attività di riscossione coattiva da parte di tutti gli enti impositori rende auspicabile l'adozione di ulteriori misure volte a mitigare il peso del fondo crediti sui bilanci degli enti locali.

La sterilizzazione delle riscossioni nella serie storica del calcolo, introdotta dall'art. 107-bis del DL 18/2020, risulta insufficiente a superare le difficoltà che di certo incontreranno i bilanci nel 2021.

La media da utilizzare sarà solo quella semplice, è infatti decaduta la possibilità di avvalersi degli altri due metodi alternativi di determinazione.

È possibile calcolare l'incassato nell'anno successivo in conto residui e non ragionare sulla sola competenza. Si può determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Qualora si opti per questa procedura si deve slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

L'Ente ha optato per la procedura che determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente e quindi si è fatto slittare il quinquennio di riferimento indietro di un anno. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato infine determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di dubbia e difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 delle medie.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023
 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonamento al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.335,00	4.386,290	4.386,290	0,0491
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	89.335,00	4.386,290	4.386,290	0,0491

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accontamento al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.075,00	3.273,830	3.273,830	0,0363
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	90.075,00	3.273,830	3.273,830	0,0363

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accontamento al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.075,00	3.375,720	3.375,720	0,0375
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	90.075,00	3.375,720	3.375,720	0,0375

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

6 FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi.

Le entrate sono ripartite come segue:

titolo 1 - comprende le entrate aventi natura tributaria, soggette a discrezionalità impositiva, che si manifesta mediante regolamenti;

titolo 2 - vi sono iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente per assicurare l'ordinaria attività dell'ente;

titolo 3 - sono incluse tutte le proprie entrate di natura extra tributaria, provenienti per la maggior parte da proventi di natura patrimoniale e dall'erogazione di servizi;

titolo 4 - formato da entrate derivanti da alienazioni di beni, da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da privati, destinate a finanziare le spese d'investimento;

titolo 5 - entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine, e gli eventuali prelievi dai conti di deposito di indebitamento;

titolo 6 - entrate derivanti dall'accensione di prestiti;

titolo 7 - entrate provenienti dall'istituto Tesoriere, sotto forma di anticipazioni ovvero finanziamento a breve termine;

titolo 9 - comprende le entrate derivanti da operazioni di partite di giro e per conto di terzi.

Nella seguente tabella sono evidenziate le componenti delle risorse finanziarie previste per la programmazione 2021 - 2023.

Uno dei principali presupposti per effettuare una pianificazione strategica ed un'efficiente programmazione operativa è rappresentato dall'esistenza di un quadro normativo stabile della finanza locale. L'incompiuto processo del federalismo locale, la reiterata assenza di un ambito normativo dai contorni chiari e definiti, i ritardi nell'emanazione di provvedimenti che incidono sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali disegnano scenari continuamente mobili che non consentono l'elaborazione di linee di indirizzo finanziario definitive e durevoli.

Anche in sede locale, l'esercizio delle competenze legislative da parte della Provincia nell'ambito della definizione del quadro della finanza comunale, anche se cerca di introdurre spazi e strumenti nuovi di esercizio di autonomia finanziaria ai comuni, sconta, rispetto al processo di programmazione, ritardi e continue modifiche, per di più derivanti dal sistema nazionale. Se l'assetto finanziario delle autonomie speciali, come noto, non è infatti direttamente regolato dalle norme statali, ciò non di meno a garanzia dell'unitarietà del sistema italiano tali enti sono chiamati a partecipare alla solidarietà nazionale e alla perequazione delle risorse finanziarie, nel rispetto di tutti i vincoli ad essa imposti sia interni che internazionali. Il contemperamento tra le esigenze dell'autonomia finanziaria della specialità, da un lato, e la concretizzazione della consapevolezza di essere parte di un unico ordinamento, attraverso la previsione di forme di partecipazione alla perequazione delle risorse finanziarie, dall'altro, porta spesso ad un'incertezza del quadro di riferimento, che inevitabilmente si trasferisce anche al livello degli enti locali.

6.1 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI

Come detto le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

6.1.1 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam.
		2021	2022	2023	2021 rispetto al 2020
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	3	4	5	6	7
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	100,00%
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI					
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
TOTALE	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	100,00%

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equiordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

L'articolo 8 disciplina l'ambito nel quale il Comune può esercitare la propria autonomia impositiva. In sostanza, il Comune articola, con scelta facoltativa e discrezionale, la propria potestà in materia di IM.I.S. in due momenti rilevanti: l'approvazione del Regolamento da un lato; l'approvazione della manovra tributaria (aliquote, detrazioni, deduzioni) dall'altro.

Si tratta di provvedimenti non indispensabili per l'applicazione del tributo (che può avvenire anche solo in base alle norme di legge, articolo 2 comma 2) ma opportuni (anche per l'esplicazione piena dell'autonomia comunale in materia di entrate tributarie), e che gli stessi vanno tra di loro attentamente coordinati. Si pensi, a tale proposito, alle scelte in materia di assimilazione dei fabbricati ad abitazione principale, operata nel Regolamento, dalla quale dipende in misura rilevante l'articolazione delle aliquote e delle detrazioni vista l'incidenza di tale fattispecie sul gettito complessivo (e quindi sulla manovra di bilancio).

Si conferma inoltre che i provvedimenti in materia di IM.I.S. devono essere assunti prima dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, in coerenza e continuità con i principi generali dell'ordinamento fissati su tale aspetto da numerose norme statali. L'articolo 8 comma 4 pone una deroga a tale principio per la delibera di approvazione dei valori delle aree edificabili (vedi Paragrafo 4.2), per la quale è fissato un termine più generico che il Comune può adattare alle proprie esigenze organizzative ("con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti") e comunque con la necessità di mettere il contribuente nella condizione di poter adempiere al proprio obbligo di versamento con anticipo temporale ed in modo semplice ed informato, e, parallelamente, il Comune di predisporre il modello precompilato con adeguato anticipo. E' comunque evidente che, laddove possibile, anche questa delibera risulta opportunamente approvata prima del bilancio, in modo da consentire una determinazione il più puntuale possibile del gettito da inserire nel documento contabile di programmazione comunale.

La potestà regolamentare del Comune, come già accennato, si articola in varie facoltà collegate da un lato alla determinazione del tributo (esenzioni, assimilazioni, agevolazioni), dall'altro alla definizione dei procedimenti tributari applicativi. Si ribadisce che questi ultimi, nella prospettiva di fondo della normativa IM.I.S. incentrata sulla massima collaborazione reciproca tra contribuente e Comune, assumono una rilevanza nuova ed accentuata, anche allo scopo di ridurre i tempi operativi ed i contrasti interpretativi. Sotto questo profilo per la trattazione analitica delle singole disposizioni, si fissano i seguenti punti rilevanti per i contenuti del Regolamento :

- a) le esenzioni sono determinate per legge. Fino al periodo d'imposta 2016 la sola fattispecie che il Comune poteva introdurre è quella dell'esenzione in capo alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera c). Si precisa che tale esenzione, nel complesso delle norme, riguarda, se deliberata, le ONLUS costituite in forma di società di capitali (ad esempio cooperative) e gli immobili posseduti dalle ONLUS non costituite in società di capitali destinati però ad attività commerciale (non coperti dall'esenzione ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera c)) . A partire dal periodo d'imposta 2017 il Comune può prevedere anche l'esenzione per le aree edificabili che in base alle Norme di Attuazione al P.R.G. consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- b) le assimilazioni ad abitazione principale (quelle a natura facoltativa,) possono essere deliberate tra di loro disgiuntamente, come pure l'aliquota ridotta alternativa all'assimilazione. A questo proposito si rileva che l'articolo 8 comma 2 lettera e) nel prevedere la facoltà dell'aliquota ridotta quale scelta alternativa rispetto all'assimilazione, non stabilisce una fattispecie diversa rispetto a quelle di cui all'articolo 8 comma 2 lettere a) e b), ma opera un semplice rinvio ad esse, per cui si devono ritenere applicabili alla facoltà "aliquota ridotta" tutti i limiti ed i criteri stabiliti per l'assimilazione dalle medesime lettere a) e b) (ad esempio la limitazione ad un solo fabbricato);
- c) i procedimenti tributari che il Comune può disciplinare sono quelli relativi alla determinazione del valore delle aree edificabili (articolo 6 comma 6); ai criteri per la definizione dell'inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati (articolo 8 comma 3 lettera b)); alla determinazione di termini di versamento diversi da quelli di legge (articolo 8 comma 2 lettera f)); alla previsione del rimborso per le aree divenute inedificabili ed alla disciplina del relativo procedimento (articolo 8 comma 2 lettera g)); alla determinazione di strumenti di riscossione e versamento alternativi a quelli di legge (articolo 9 comma 4); alla personalizzazione del modello precompilato di versamento (articolo 9 comma 5); alla disciplina del rapporto tributario con il contribuente in fase di controllo ed accertamento (articolo 10 comma 3); alla modifica della sanzione per omesso versamento (articolo 10 comma 5) ed alla modifica del ravvedimento operoso (articolo 10 comma 7); all'introduzione dell'accertamento con adesione (articolo 10 comma 8); alla regolamentazione generale del procedimento di rimborso (articolo 10 commi 9 e 10); alla disciplina della comunicazione IM.I.S. eventualmente introdotta (articolo 11 comma 2).

La situazione straordinaria venutasi a creare nel corso del 2020 a seguito della pandemia dovuta al virus COVID-19 ha indotto il legislatore provinciale ad ampliare lo spettro delle facoltà riconosciute ai Comuni in materia di IM.I.S. Inoltre, sono state anche introdotte norme di diretta ed immediata applicazione per le quali non vi è né la necessità né la competenza in capo ai Comuni ad intervenire con propri provvedimenti. Il quadro delle novelle introdotte è il seguente:

1. per quanto concerne le facoltà decisionali riconosciute ai Comuni nel quadro della propria autonomia impositiva con applicabilità al solo periodo d'imposta 2020:

a) articolo 8 comma 2 lettera e quater) come introdotta dall'articolo 21 comma 1 della L.P. n. 3/2020. La norma prevede la possibilità di determinare aliquote agevolate, nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera c) in favore dei fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale (esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f)), locati con destinazioni di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni, e per i quali interviene una riduzione del canone di locazione;

b) articolo 8 comma 2 lettera e quinquies) come introdotta dall'articolo 21 comma 1 della L.P. n. 3/2020. La norma prevede la possibilità di modificare la manovra IM.I.S. già adottata dai Comuni per il periodo d'imposta 2020, con determinazione in sola diminuzione delle aliquote relative ai fabbricati di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni (esclusi i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f)), nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera c). Nella sostanza, la previsione ricalca esattamente le facoltà previste in via ordinaria dall'articolo 5 comma 6 lettera c), con la differenza che le eventuali aliquote agevolate (fino appunto all'esenzione) possono essere approvate anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, visto il rinvio espresso all'articolo 9bs della L.P. n. 36/1993;

2. per quanto concerne le facoltà decisionali riconosciute ai Comuni nel quadro della propria autonomia impositiva con applicabilità a regime iniziando dal 2020, articolo 8 comma 2 lettera e sexies) come introdotta dall'articolo 1 comma 2 della L.P. n. 6/2020. La norma prevede la possibilità di determinare aliquote ridotte (fino allo 0,00%) in favore dei c.d. "fabbricati merce" delle imprese di costruzione;

3. per quanto concerne le norme di diretta applicazione non rimesse alla scelta discrezionale autonoma dei Comuni con applicazione nel solo periodo d'imposta 2020:

a) articolo 7 comma 3 lettera b bis) come introdotta dall'articolo 1 comma 1 della L.P. n. 6/2020. La norma prevede una riduzione del 50% della base imponibile (deduzione della rendita catastale) per i fabbricati della categoria D2 e per gli altri ivi individuati, iscritti in qualsiasi categoria, destinati ad attività produttiva di tipo turistico, sui presupposti e con le modalità disciplinate dalla norma stessa. ATTENZIONE: l'articolo 1 comma 2 della L.P. n. 10/2020 ha abrogato la lettera b bis) al comma 3 dell'articolo 7, stabilendone la sua assoluta inapplicabilità per l'intero periodo d'imposta 2020. Questo perché la riduzione della base imponibile da essa prevista è stata assorbita, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo dall'esenzione recata dal nuovo articolo 14bis come introdotto dall'articolo 1 comma 1 della stessa L.P. n. 10/2020;

b) articolo 14bis come introdotto dall'articolo 1 comma 1 della L.P. n. 10/2020. La norma prevede l'esenzione per i fabbricati delle categorie catastali D2 e D3 e per gli altri ivi individuati, iscritti in qualsiasi categoria, destinati ad attività produttiva di tipo turistico, ricreativo e culturale, sui presupposti e con le modalità disciplinate dalla norma stessa. La disposizione sostituisce integralmente la fattispecie di riduzione della base imponibile richiamata nella precedente lettera a) (articolo 7 comma 3 lettera b bis)).

Poiché le nuove facoltà di cui al precedente punto 1 sono entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020, per l'esercizio (eventuale) delle stesse trova applicazione l'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993 .

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento ha dato atto che il quadro puntuale di riferimento amministrativo contabile e finanziario è definito con Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Gli elementi basilari contenuti nella predetta normativa, e sui quali deve necessariamente fondarsi parte del Protocollo d'Intesa, per consentire alla Provincia ed agli Enti Locali di accedere al finanziamento statale, sono riassumibili nei seguenti punti:

- accesso al fondo statale di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 e all'articolo 39 del D.L. 104/2020 per le minori entrate di qualsiasi natura, tributaria ed extra-tributaria, derivanti da norme statali o norme provinciali di recepimento di norme statali. In questo senso, le esenzioni IM.I.S. di cui all'articolo 1 della L.P. n. 10/2020 rientrano per la maggior parte nel finanziamento statale, in quanto coincidenti con le parallele esenzioni I.MU. di cui all'articolo 78 del D.L. n. 34/2020, mentre le fattispecie esentive (in senso sia oggettivo che soggettivo) stabilite dalla disciplina provinciale IM.I.S. autonoma verranno coperte, nel minor gettito, da trasferimento della Provincia ai Comuni e quindi non potranno rientrare nella certificazione presentata allo Stato;
- per alcune tipologie di tributi ed entrate di natura extra-tributaria relativamente alle quali sia intervenuto un minor gettito per scelta autonoma dell'Ente, lo Stato prevede una percentuale di riconoscimento del conseguente onere finanziario, con modalità articolate in relazione ad ogni specifica tipologia di entrata;
- per quanto riguarda la maggiore spesa, vengono determinate indicazioni di riconoscimento o meno a valere sul fondo statale, in particolare correlate alle attività conseguenti al Covid-19 ed alle spese non coperte con altre fonti statali.

L'articolo 3, commi da 3 a 7, della L.P. n. 16/2020 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2021 le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2020.

Il comma 1 dello stesso articolo 3 ha invece trasformato da transitoria a permanente l'esenzione per i fabbricati utilizzati come scuola paritaria. La disposizione in vigore fino al periodo d'imposta 2020 è quella di cui all'articolo 14 comma 6bis lettera b-sexies) della L.P. n. 14/2014.

La novella ora entrata in vigore prevede invece, dal periodo d'imposta 2021, l'applicazione a questa fattispecie dell'aliquota dello 0,00%, secondo la nuova formulazione dell'articolo 5 comma 6 lettera d-bis) della L.P. n. 14/2014 (dal quale è stata eliminata la facoltà per i Comuni di ridurre l'aliquota stessa, visto il suo intervenuto azzeramento).

Con riferimento invece al periodo d'imposta 2020, l'articolo 3 comma 2 ha introdotto una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile istituendo all'articolo 7 comma 3 della L.P. n. 14/2014 la lettera b ter). I presupposti sono analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 1 della L.P. n. 6/2020 (che aveva introdotto la lettera b bis) allo stesso articolo 7 comma 3 della L.P. n. 14/2014, poi abrogata per l'entrata in vigore dell'esenzione, relativamente alle medesime fattispecie imponibili, di cui all'articolo 14bis), e si possono riassumere nei seguenti punti:

- la riduzione della base imponibile (deduzione) è stabilita nella misura del 50%;
- le fattispecie di fabbricati potenzialmente interessate sono quelle di cui all'articolo 9 del D.L. n. 137/2020, e quindi utilizzati per le attività riconducibili ai codici ATECO di cui all'Allegato 1 del D.L. stesso. Come previsto espressamente dalla nuova disposizione IM.I.S., le tipologie di attività/fabbricati comprese nell'elenco di cui al richiamato Allegato già comprese nell'esenzione di

cui all'articolo 14bis della L.P. n. 14/2014 non rientrano nella riduzione della base imponibile ora entrata in vigore;

□ presupposto indispensabile per l'applicazione della riduzione è che in relazione al fabbricato vi sia coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell'attività svolta nel fabbricato stesso e riconducibile ad una delle tipologie di cui al punto precedente1;

□ l'ulteriore presupposto necessario è costituito dalla presentazione da parte del soggetto passivo al Comune soggetto attivo di una comunicazione (ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della L.P. n. 14/2014) entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021, nella quale vengano dichiarati la sussistenza dei presupposti, i fabbricati interessati, l'individuazione dei singoli fabbricati e la loro tipologia d'uso, ed i mesi del periodo d'imposta 2020 per i quali la fattispecie ha trovato concretizzazione;

□ poiché la riduzione in parola trova applicazione per il solo periodo d'imposta 2020 (nella formulazione letterale della disposizione: "per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera2"), ma i versamenti sono già stati effettuati dai contribuenti potenzialmente interessati all'agevolazione entro il 16 dicembre 2020, la norma stabilisce espressamente il diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della L.P. n. 14/2014 (e quindi su istanza). Ne consegue che il rimborso presuppone la verifica della comunicazione presentata entro il 31 gennaio 2020, la sua correttezza e la sussistenza degli elementi in essa evidenziati. In altre parole: in questo caso la procedura di rimborso viene di fatto a coincidere con quella di accertamento (salva l'emersione successiva, nel termine ordinario previsto per l'accertamento, di elementi ulteriori che portino a non considerare corretta la comunicazione presentata);

□ analogamente, si rileva che come già avvenuto per le altre riduzioni/esenzioni in vigore nel 2020 per disposizione normativa (e non per scelta autonoma dei Comuni), appare opportuna la messa a disposizione di un modello di comunicazione nel quale siano evidenziate le fattispecie potenzialmente interessate, la formula per la dichiarazione della sussistenza del presupposto della coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell'attività, ed il numero dei mesi nel periodo d'imposta 2020 interessati alla riduzione;

□ infine, la norma (articolo 3 della L.P. n. 16/2020) prevede al comma 9 la copertura finanziaria del minor gettito con oneri a carico del bilancio della Provincia. Si chiede di non inviare certificazioni a tale riguardo fino ad espressa richiesta formale da parte del Servizio Autonomie Locali. Le facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 21 comma 1 della L.P. n. 3/2020 (che ha introdotto le lettere e quater) ed e quinquies) all'articolo 8 comma 2 della L.P. n. 14/2014), l'esenzione di cui all'articolo 14bis della L.P. n. 14/2014 (entrato in vigore in forza dell'articolo 1 della L.P. n. 10/2020 e modificato dall'articolo 6 della L.P. n. 13/2020), la riduzione della base imponibile di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b ter) della L.P. n. 14/2014 (sopra illustrato in relazione all'articolo 3 comma 2 della L.P. n. 16/2020), e le disposizioni in materia di scadenze di versamento di cui all'articolo 1 della L.P. n. 2/2020, non trovano alcuna applicazione ai periodi d'imposta diversi dal 2020.

Si riassume il quadro delle aliquote base IM.I.S. in vigore per il periodo d'imposta 2018 e anni seguenti:

- a) per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;

- b)** per i fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
- c)** per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
- d)** per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) (quindi sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,00%;
- e)** per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, e D9, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,79%;
- f)** per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è fissata in € 1.500,00=;
- g)** per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,35%. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) della L.P. n. 14/2014 come modificato da ultimo con la deliberazione n. 1275 dd. 9 luglio 2016 della Giunta Provinciale;
- h)** per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
- i)** per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
- j)** per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%), l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
- k)** per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%.

AREE EDIFICABILI

Per il periodo d'imposta 2021 l'aliquota base delle aree edificabili e fattispecie assimilate è fissata (confermata rispetto al 2018) nella misura dello 0,895%.

Dal periodo d'imposta 2016 cambiano i termini per la cessazione della soggezione all'IMIS per le aree divenute inedificabili a seguito di modifica del PRG comunale. Analiticamente si ha:

- a) la cessazione della soggezione IMIS non è più fissata al momento dell'approvazione definitiva del nuovo PRG (o variante), ma alla prima adozione del nuovo strumento urbanistico da parte del Comune;
- b) per le aree edificabili declassate a "non edificabili" su richiesta del proprietario ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015, la cessazione della soggezione ad IMIS del terreno è fissata alla data di presentazione dell'istanza di declassamento;

c) nel periodo intercorrente tra la prima adozione (o la domanda del proprietario) e l'approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, l'IMIS è dovuta e deve essere versata, ancorché con un valore commerciale ridotto. L'effettivo declassamento derivante dall'approvazione finale del nuovo strumento urbanistico fa retroagire la cessazione della soggezione IMIS ad uno dei due termini delle lettere a) e b), e costituisce titolo per la richiesta di rimborso da parte del contribuente relativamente all'IMIS versata appunto nel periodo di perfezionamento dell'iter urbanistico.

Dal periodo d'imposta 2016 le aree edificabili soggette a vincolo di espropriazione per pubblica utilità in base alla normativa provinciale in materia di urbanistica pur continuando ad essere soggette ad IMIS secondo le disposizioni in vigore nel 2015. Tuttavia la nuova disciplina normativa prevede i casi nei quali il Comune ha l'obbligo di effettuare il rimborso dell'IMIS versata senza che vi debba essere richiesta in tal senso da parte del contribuente.

AREE EDIFICABILI DERIVANTI DA DEMOLIZIONE DI EDIFICI SPECIALI Dal periodo d'imposta 2016, nel caso di demolizione di fabbricati rientranti esclusivamente nelle fattispecie urbanistiche di cui all'articolo 111 della L.P. n. 15/2015, l'area risultante dalla demolizione è esente da IMIS fino al rilascio della concessione (o altro provvedimento edilizio) che autorizzi la riedificazione (articolo 6 comma 3 lettera c)), e questo anche se il PRG comunale qualifica come edificabile l'area stessa. La nuova esenzione è inserita nell'articolo 7 comma 1 lettera a-bis).

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16 marzo 2015 e aggiornato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2017.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2019 (accertamenti)	2020 (previsione)	2021 (previsione)	2022 (previsione)	2023 (previsione)
IMIS	46.885,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00	48.230,00

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Dal 2012 con l'azzeramento dell'aliquota, al pari di quanto accaduto in tutto il territorio nazionale, il Comune non riscuote più l'addizionale sul consumo di energia elettrica. Il corrispondente mancato gettito, viene compensato, con un trasferimento dal parte della Provincia, sul fondo perequativo.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso

attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni.

L'accertamento e la riscossione dei due tributi sono affidati in concessione alla ditta "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L." con sede in La Spezia, che nella sua attività è soggetta al rispetto di un capitolato di servizio e di un regolamento di applicazione dei tributi.

Per l'accertamento dei due tributi si provvede mediante controlli e verifiche sul territorio, attualmente tramite la ditta concessionaria del servizio.

L'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 stabilisce, a partire dall'1.1.2021, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I del D.L.vo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 del D.L.vo n. 446/1997), della T.O.S.A.P. (capo II del D.L.vo n. 507/1993) e del C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario disciplinato appunto dalle richiamate disposizioni normative. Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera delle fonti normative statali a fine 2020, il nuovo canone è entrato in vigore all'1.1.2021, con la conseguente abrogazione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. ed Imposta sulla Pubblicità.

L'approvazione del nuovo regolamento con le relative tariffe è previsto nel prossimo Consiglio comunale.

In ordine alle modalità di applicazione del nuovo canone patrimoniale, si segnala che l'articolo 1 comma 848 della L. n. 178/2020 ha sostituito l'articolo 1 comma 831 della L. n. 160/2019 per la disciplina delle modalità di applicazione forfetaria del canone stesso alla fattispecie delle occupazioni effettuate con cavi e condutture destinate a servizi di pubblica utilità (elettricità, telefonia, gas ecc.); L'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 come convertito dalla L. n. 176/2020 ha ulteriormente prorogato le esenzioni T.O.S.A.P./C.O.S.A.P., ora da riferirsi al nuovo canone di cui alla precedente lettera a), rispetto al quadro delineato per il 2020 dall'articolo 181 del D.L. n. 34/2020. In particolare:

per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, già esenti per il periodo 1 maggio 2020 / 31 dicembre 2020, l'esenzione viene prevista anche dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo n. 114/1998, già esenti per il periodo 1 marzo 2020 / 15 ottobre 2020, l'esenzione viene prevista anche dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

come per le precedenti disposizioni, anche in questo caso il minor gettito del nuovo canone patrimoniale derivante da tali esenzioni trova copertura a carico del bilancio dello Stato a mezzo di trasferimenti compensativi ai Comuni (tramite la Provincia in ragione della competenza in materia di finanza Locale).

6.1.2 TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	(previsioni)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam.
		2021	2022	2023	2021 rispetto al 2020
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
3	4	5	6	7	
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	143.840,52	175.372,20	139.614,74	129.513,63	121,92%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE					
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	610,00	-	-	-	0,00%
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO					
TOTALE	144.450,52	175.372,20	139.614,74	129.513,63	121,41%

TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Tipologia 1.01 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”, comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

Per il prossimo triennio i **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali** sono quantificati in € 25.208,00 per il 2021 e in € 10.203,00 per il 2022 .

Si analizzano di seguito i principali trasferimenti di finanza locale previsti nel triennio 2021/2023:

	2021	2022	2023
TRASFERIMENTO ERARIALE DELLO STATO A TITOLO DI IRPEF-IRA % PER MILLE	200,00	200,00	200,00
CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	25.008,00	10.203,00	-
TOTALE	25.208,00	10.403,00	200,00

I **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali** sono quantificati in € 175.372,20 nel 2021, € 139.614,74 nel 2022 e € 129.513,63 nel 2023.

Si analizzano di seguito i principali trasferimenti di finanza locale previsti nel triennio 2021/2023:

	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – Quote specifiche del Fondo perequativo	72.500,00	72.500,00	72.500,00
TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER MINOR GETTITO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI PER ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	3.017,00	3.017,00	3.017,00
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – Quota Sanifonds	400,00	400,00	400,00
TRASFERIMENTI P.A.T. : FONDO PEREQUATIVO - COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE E PROGRESSIONI	1.520,13	1.520,13	1.520,13
TRASFERIMENTI P.A.T.: FONDO PER I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TRASFERIMENTO PAT:QUOTA PARTE FONDO INVESTIMENTI MINORI A COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI	57.227,07	36.474,61	36.376,50
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CALDES PER GESTIONE ASSOCIATA NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRALE RIO CALDO	9.500,00	9.500,00	9.500,00
RIMBORSO SPESE GESTIONE STRADA FORESTALE CAVIZZANA - BIVIO MASI DA PARTE DEGLI ENTI CONVENZIONATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE	150.164,20	129.411,74	129.313,63

Per quanto riguarda la quantificazione del fondo perequativo/di solidarietà 2021 e dei collegati trasferimenti di parte corrente (ed in particolare quelli conseguenti al minor gettito IM.I.S. nelle varie fattispecie), in base al quadro attuale si suggerisce di confermare i dati definitivi relativi all'anno 2020, sempre fatta salva la successiva nuova definizione derivante dal Protocollo di Finanza Locale 2021

Per quanto riguarda le altre assegnazioni riconosciute dalla Provincia a valere sul fondo perequativo si prevedono le seguenti assegnazioni:

- contributi riconosciuti per il finanziamento degli oneri per progressioni contrattuali e rinnovo del C.C.P.L. € 1.520,13 nel triennio 2021-2023
- assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "abitazione principale, fabbricati assimilati e relative pertinenze" (€ 3.017,00 nel 2021, 2022 e 2023);
- contributi riconosciuti per la quota Sanifonds di € 400,00

Per quanto riguarda il Fondo specifici servizi comunali si sono ipotizzate previsioni in entrata pari ad €. 4.000,00 a fronte dei servizi socio-educativi della prima infanzia (Tagesmutter), ancorché allo stato attuale non siano state ancora presentate domande di accesso al servizio.

FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI - TAGESMUTTERS	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Nel triennio si ipotizza di applicare l'ex Fondo Investimenti Minori sulla sezione corrente di bilancio come di seguito indicato:

EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	IMPORTO A DISPOSIZIONE	2021	2022	2023
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – EX F.I.M. RELATIVO ALL'ESERCIZIO APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE	189.291,45	58.524,92		-
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA – EX F.I.M. RELATIVO ALL'ESERCIZIO APPLICATO ALLA PARTE IN CONTO CAPITALE		116.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE		174.524,92	42.000,00	42.000,00

TIPOLOGIA 105 – TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

La Tipologia 1.05 “Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo”, comprende i trasferimenti riconosciuti per la realizzazione di progetti europei. Nel prossimo triennio non sono previste entrate in questa tipologia.

Nelle tabelle seguenti è illustrato il confronto dei trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche delle previsioni 2021 con i dati assestati 2020.

TRASFERIMENTI CORRENTI	2020	2021
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	143.850,52	175.372,20
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	610,00	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO		
TOTALE	144.460,52	175.372,20

6.1.3 TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Per il prossimo triennio le entrate extratributarie sono previste pari a € 101.185,00.- nel 2021 e pari ad €. 102.925,00 - nel 2022 e nel 2023.

TITOLO 3 – Entrate Extratributarie

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	(previsioni)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam.
		2021	2022	2023	2021
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	rispetto al 2020
3	4	5	6	7	
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	102.335,00	89.335,00	90.075,00	90.075,00	- 12,70
PROVENTI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI					
INTERESSI ATTIVI	150,00	150,00	150,00	150,00	-
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	8.200,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00	- 12,20
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
TOTALE	115.185,00	101.185,00	102.925,00	102.925,00	- 12,15

TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI.

In base all'ordinamento, sui servizi di propria competenza gli enti locali determinano tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

Risorse dalla gestione del servizio acquedotto

Gli introiti preventivati del servizio acquedotto rispetto al 2020 sono previsti in aumento per garantire la totale copertura del servizio. Le entrate sono stimate in € 10.000,00 IVA compresa. Le tariffe del servizio sono pressoché rimaste invariate rispetto al 2020;

Il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore", suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Il tasso di copertura a consuntivo 2019 è stato pari al 118,99%, quello stimato per il 2020 è pari al 100,11%, per il 2021 è prevista l'integrale copertura dei costi.

Risorse dalla gestione del servizio fognature

Le entrate sono stimate in € 11.760,00 IVA compresa. Il tasso di copertura a consuntivo 2019 è stato pari al 114,10%, quello stimato per il 2020 è pari al 98,41%, per il 2021 è prevista l'integrale copertura dei costi.

Il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 9 novembre 2007, che ha confermato la diversa modalità di determinazione della tariffa per gli insediamenti civili e per quelli produttivi e ha suddiviso la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua scaricata in fognatura) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Proventi dei servizi cimiteriali

La previsione di entrata comprende sia i corrispettivi dei servizi cimiteriali connessi con l'attività di inumazione, tumulazione, esumazione e cremazione, sia i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali.

Tariffa servizio gestione rifiuti

Per opera del comma 527 della legge di Bilancio per il 2018, è stato attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Per adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e nell'Allegato MTR, le stesse sono state recepite entro il 30 aprile 2020, anche ai fini dell'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime TARI o tariffa corrispettiva.

Si richiamano le deliberazioni n. 158/2020 e n. 238/2020 con le quali l'Autorità (ARERA) ha modificato, in ragione dell'emergenza epidemiologica, la propria deliberazione n. 443/2019 che ha approvato il modello tariffario (in particolare le regole per l'approvazione del PEF) collegato al ciclo dei rifiuti a partire dal 2020. Le modifiche, intervenute da ultimo il 23 giugno 2020, consentono ai Comuni l'adozione ex novo o, se già adottati, la modifica sostanziale dei provvedimenti collegati alla TA.RI. o alla TA.R.I.P. 2020 (Regolamento, PEF, sistema tariffario) entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, al momento fissato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, e questo in applicazione dell'articolo 9bis comma 1 della L.P. n. 36/1993.

Si richiama inoltre la facoltà di confermare per il 2020 le tariffe 2019, con obbligo di modifica entro fine anno, come disciplinata dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 ed illustrata ed attuata dalle deliberazioni di ARERA qui richiamate (con particolare attenzione al PEF 2020 ed al recupero della differenza di gettito entro il 2023).

Si segnala inoltre che:

- la deliberazione n. 493/2020 di ARERA ha prorogato al 2021 le facoltà e le deroghe in materia di PEF e di sistema tariffario TARI e TARIP stabilite in via straordinaria per il 2020 dalle deliberazioni n. 148/2020 e n. 238/2020 a causa della situazione epidemica da COVID-19;
- l'articolo 1 comma 48 della L. n. 178/2020 stabilisce la riduzione di 2/3 dell'importo dovuto a titolo di TA.RI. (sia di natura tributaria che extratributaria) da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Il comune di Cavizzana utilizza il Centro di Raccolta Materiali in località Terzolas. Le spese di gestione sono rendicontate dal Comune di Terzolas (capofila) e ripartite fra i tre comuni della Bassa Val di Sole (Caldes, Cavizzana e Terzolas), proporzionalmente al numero degli abitanti residenti.

Dall'1/1/2009 la Tariffa è riscossa direttamente dalla Comunità, che provvede anche all'elaborazione dell'analisi dei costi, necessaria per l'approvazione del Piano tariffario comunale.

Altri proventi.

Tra i proventi della tipologia 100 sono pure previsti i diritti di segreteria, di rogito, di notifica, i proventi dalle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali, i proventi dati dalle quote di iscrizione per la partecipazione ad attività di carattere sociale e ricreativo.

Il diritto comunale per il rilascio delle carte di identità è previsto nella misura di € 5,16 ed a tale diritto andrà ad aggiungersi a quello di competenza statale pari a € 0,26 che dovrà essere corrisposto dai cittadini all'atto del rinnovo del documento per un'entrata stimata in € 300,00 annui. Con l'introduzione della carta d'identità elettronica, il cui costo è di € 22,21 (euro 16,79.: € 13,76.- più IVA - quale rimborso spese, euro 5,16.- per diritti fissi ed euro 0,26.- per diritti di segreteria) Gli introiti di € 16,79 (Iva inclusa) destinati allo Stato verranno imputati nelle Entrate per conto terzi (titolo 9) perché le somme incassate saranno devolute allo Stato in Spese per conto Terzi (titolo 7).

Il diritto dovuto per i certificati anagrafici generici è pari ad € 0,26 se rilasciati in esenzione da bollo e ad € 0,52 se rilasciati in bollo.

Sanzioni amministrative per violazione a norme di circolazione stradale

Nessuna previsione di questa entrata per il triennio.

Proventi dalla gestione di fabbricati e terreni

Proventi dati dalla locazione o concessione di edifici comunali a vario titolo. Si riporta di seguito un elenco dettagliato con l'oggetto della locazione o concessione, il soggetto locatario o concessionario, la durata e l'importo del canone:

N.	Locazioni edifici /terreni	Durata del contratto	Canone annuo	Beni Gravati dal Vincolo d'uso civico
1	Affitto Ambulatorio medico		500,00	NO
2	Fitti attivi fondi rustici Malga Cortinga ed area incubatoto		32.100,00	SI
3	Proventi per posizionamento traliccio Telecom		1.000,00	SI
4	Premio partecipazioni aste legname		100,00	
5	Proventi e canoni linee elettriche		8.775,00	
		TOTALE	42.475,00	

Proventi da beni diversi**Canoni di concessione D.Lgs. 285/92.****Proventi dalla gestione dei boschi.**

Si tratta dei proventi derivanti dalla vendita di legame da commercio attraverso l'utilizzazione dei beni boschivi gestiti con il progetto legno. Si prevede un'entrata annua di € 15.000,00 Le previsioni di entrate da tali cespiti subiscono un decremento a seguito degli eventi calamitosi avvenuti nell'ottobre 2018.

Nelle tabelle seguenti è illustrata la composizione del titolo 3 dell'entrata 2021, la quale è confrontata con i dati assestati 2020.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2021	% sul totale
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	89.335,00	88,29%
PROVENTI DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI	0,00	0,00%
INTERESSI ATTIVI	150,00	0,15%
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	7.200,00	7,12%
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	4.500,00	4,45%
TOTALE	101.185,00	100,00%

6.2 ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE

6.2.1 TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza. Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale (condono edilizio), da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

TITOLO 4 – Entrate in conto capitale

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	(previsioni)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostam.
		2021	2022	2023	2021 rispetto al 2020
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
3	4	5	6	7	
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	358.672,44	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00	198,04
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-	-	-	-	
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	-	-	-	-	
TOTALE	358.672,44	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00	198,04

TIPOLOGIA 100 – TRIBUTI IN CONTO CAPITALE.

Nel prossimo triennio non si prevedono entrate in questa tipologia.

TIPOLOGIA 200 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Per il prossimo triennio le entrate in conto capitale sono previste pari a € 1.069.000,00 nel 2021, € 42.000,00 nel 2022 ed € 92.000,00 nel 2023.

Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni – BUDGET.

Nel prossimo triennio non si prevedono entrate in questa tipologia.

Fondo derivante dai canoni di concessione Grandi Derivazioni idriche

Nel 2021 si prevede di utilizzare la quota di fondi derivanti dai canoni di concessione grandi derivazioni idriche che per l'anno 2021 (comprese le somme non utilizzate nell'esercizio 2019) sono stimate in €. 60.000,00

Fondo Investimenti Minori (F.I.M.)

Nel 2020 si prevede di utilizzare una quota (€. 116.000,00) del fondo investimenti minori relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 che non è stata ancora impiegata e che al 31.12.2020 è pari ad € 38.919,80 per l'anno 2018 , € 70.925,02 per l'anno 2019 e pari a € 70.925,00 per l'anno 2020.

TIPOLOGIA 300 – ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE.

Nel prossimo triennio non si prevedono entrate in questa tipologia.

TIPOLOGIA 500 – ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE.

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative ai permessi di costruire in materia edilizia, non si prevede nessuna entrata nel 2021 , 2022 e 2023 dato che l'entrata di cui trattasi non è molto prevedibile e si potrà procedere all'utilizzo di queste risorse solo dopo l'avvenuto accertamento delle stesse del mercato.

Per questo motivo il Comune di Cavizzana destina l'integrale quota di degli oneri di concessione al finanziamento degli investimenti.

Nella tabella seguente è illustrata la composizione del titolo 4 dell'entrata 2021.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2021
TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.069.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	-
TOTALE	1.069.000,00

6.2.2 TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Nel prossimo triennio non si prevedono alienazioni di attività finanziarie.

6.2.3 TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel 2021 non sono iscritte previsioni di assunzione di mutui.

7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

L'articolo 84 e allegato A al punto n. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ha abrogato l'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, che al secondo comma stabiliva che "l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata".

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali" stabilisce che l'anticipazione di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata.

L'art. 222 del TUEL, relativo all'anticipazione di massima di tesoreria è stato modificato per l'anno 2019 dall'art. 1 – comma 906 – della Legge 30.12.2018 n° 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

Sulla base dei dati riferiti all'esercizio 2019 (ultimo consuntivo approvato) l'ammontare di dette entrate risulta pari a € 285.985,68 e ne consegue che l'importo massimo di indebitamento ammonta a € 71.496,42.

L'importo previsto a bilancio risulta pari ad € 20.000,00 e quindi al di sotto del limite massimo normativamente consentito. E' iscritta sia in entrata che in uscita e quindi l'effetto sul bilancio complessivo è neutro, fino al momento della sua effettiva utilizzazione.

8 TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente.

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi previsti per il 2021.

TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2021	2022	2023
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	225.000,00	225.000,00	225.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	245.000,00	245.000,00	245.000,00

9 FONDO PLURIENNALE ISCRITTO IN ENTRATA

Come descritto nelle premesse della presente nota integrativa, nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo e fondamentale è certamente costituito dal Fondo pluriennale vincolato, essenziale per garantire l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e ad essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) IN ENTRATA			
	2021	2022	2023
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	419.465,79	-	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE CORRENTI	9.004,38		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA PER SPESE INVESTIMENTO	410.461,41		

SEZIONE 3

ANALISI DELLE SPESE

10 ANALISI DELLE SPESE

In questa sezione sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per le spese una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nell'Atto di indirizzo programmatico. In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2021. I titoli della spesa sono i seguenti:

titolo 1 – Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.

titolo 2 – Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.

titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

titolo 4 – Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello *split payment* e del *reverse charge*. Inoltre, come prescritto dalla normativa includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

TITOLI DELLA SPESA	2021	% sul totale
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	333.791,58	16,06%
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	1.479.461,41	71,19%
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI		0,00%
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	20.000,00	0,96%
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	11,79%
TOTALE	2.078.252,99	100%

10.1 ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

10.1.1 TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Le spese correnti (titolo 1) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo di riserva.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESA CORRENTE	2020	2021	2022	2023
1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 115.988,98	€ 120.647,29	€ 106.042,91	€ 106.042,91
2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	€ 10.000,00	€ 9.750,00	€ 9.750,00	€ 9.750,00
3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 104.000,00	€ 99.500,00	€ 95.200,00	€ 95.000,00
4 – TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 28.360,00	€ 55.918,00	€ 40.413,00	€ 30.410,00
7 – INTERESSI PASSIVI	€ 250,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
9 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	€ 15.600,00	€ 18.600,00	€ 16.600,00	€ 16.600,00
10 – ALTRE SPESE CORRENTI	€ 39.518,80	€ 29.276,29	€ 22.663,83	€ 22.765,62
TOTALE	€ 313.717,78	€ 333.791,58	€ 290.769,74	€ 280.668,53

La composizione della spesa corrente 2021 è rappresentata nella tabella successiva:

SPESA CORRENTE	2021	% sul totale
1 – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 120.647,29	36,14%
2 – IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	€ 9.750,00	2,92%
3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	€ 99.500,00	29,81%
4 – TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 55.918,00	16,75%
7 – INTERESSI PASSIVI	€ 100,00	0,03%
9 – RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	€ 18.600,00	5,57%
10 – ALTRE SPESE CORRENTI	€ 29.276,29	8,77%
TOTALE	€ 333.791,58	100%

Macroaggregato 1 – Redditi di lavoro dipendente. Comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Rispetto al 2020 questo macroaggregato registra alcune modifiche, in quanto nel corso del 2020 il comune di Cavizzana è rimasto scoperto del ruolo di operaio specializzato per alcuni mesi.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente. Comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Rispetto al 2020 questo macroaggregato non registra sostanziali modifiche.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi.

Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Rispetto al 2020 il macroaggregato registra un leggero decremento.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti. Comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore di Amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private.

Nel 2021 è previsto un aumento degli importi in quanto sono previsti alcuni trasferimenti ad imprese per aiuti COVID 19

Macroaggregato 7 – Interessi passivi.

Nessun rilievo

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate.

Nessun rilievo

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti.

Comprende il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il fondo rischi per soccombenza, il fondo rinnovi contrattuali, l'IVA a debito, i premi assicurativi e le spese di soccombenza.

Tra gli altri fondi iscritti in questo macroaggregato si segnalano:

- il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) destinato al finanziamento delle indennità riconosciute al personale dipendente (es. indennità di risultato dei dirigenti e capiufficio, fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale. Si ricorda che le somme stanziare in questo fondo costituiscono un'entrata del bilancio nell'anno successivo destinata all'erogazione delle indennità;
- il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- il Fondo di riserva;

Nel macroaggregato "Altre spese correnti" risultano iscritti inoltre gli stanziamenti per il versamento dell'IVA a debito.

Risulta altresì stanziata la spesa per la sterilizzazione dell'IVA sulle fatture attive emesse in regime di split payment.

ATTIVITÀ RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.

Il Comune, quale ente non commerciale secondo i canoni tributari e ai fini dell'applicazione della disciplina dell'imposta, riveste duplice soggettività:

- consumatore finale per le attività od operazioni esercitate in quanto pubblica autorità, quando persegue fini istituzionali meramente pubblici
- soggetto passivo di imposta solo nel momento in cui realizza direttamente attività commerciali, a titolo oneroso, con il requisito dell'abitudine, con esclusione delle operazioni svolte occasionalmente.

Di seguito si riporta l'elenco delle attività rilevanti agli effetti dell'IVA:

1 - Produzione e vendita energia elettrica
2. - Vendita legname
3. - Gestione del patrimonio immobiliare
4 - Gestione servizio idrico integrato
5 - Gestione servizio fognatura

FONDO DI RISERVA – FONDO DI RISERVA DI CASSA

La consistenza del Fondo di riserva rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.L.gs 267/00), rientrando quindi all'interno dell'intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti. FONDO DI RISERVA (art. 166 TUEL).

BILANCIO	Spese correnti	Minimo 0,3% spese correnti	Minimo 2,0% spese correnti	STANZIAMENTO FONDO RISERVA
2021	333.791,58	1.001,37	6.675,83	5.000,00
2022	290.769,64	872,31	5.815,39	5.000,00
2023	280.668,63	842,01	5.613,37	5.000,00

Il D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha introdotto il Fondo di riserva di cassa che non può essere inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali per cui l'Ente ha iscritto nel proprio bilancio per l'esercizio 2021 un Fondo di riserva di cassa la cui consistenza rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (D.Lgs 267/00).

STANZIAMENTI CASSA DELLE SPESE FINALI		Minimo 0,20%	STANZIAMENTO FONDO DI RISERVA DI CASSA	%
Titolo	Totale			
1	468.041,98			
2	1.549.727,79			
3	-			
Totale	2.017.769,77	4.035,54	102.239,48	5,07

10.1.2 TITOLO 4 – RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

Sono rappresentate dalle spese per la restituzione dell'indebitamento (mutui) già contratto negli anni precedenti (quota capitale). Nessuna registrazione per il triennio

TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	2021	2022	2023
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE			
TOTALE	-	-	-

10.2 ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di spesa relative alle spese di parte capitale ammontano complessivamente ad € 1.479.461,41 nel 2021, € 42.000,00 nel 2022 e € 92.000,00 nel 2023.

Si precisa che non è stato previsto il Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

SPESA CORRENTE IN CONTO CAPITALE	2021	2022	2023
2 – INVESTIMENTI FISSI LORDI	1.299.161,41	36.000,00	86.000,00
3 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	62.000,00	6.000,00	6.000,00
5 – ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	118.300,00		
TOTALE	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00

La composizione della spesa in conto capitale 2021 è rappresentata nella tabella successiva:

SPESA CORRENTE IN CONTO CAPITALE	2021	% sul totale
2 – INVESTIMENTI FISSI LORDI	1.299.161,41	87,81%
3 – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	62.000,00	4,19%
5 – ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	118.300,00	8,00%
TOTALE	1.479.461,41	100%

Si riporta di seguito la tabella relativa a tutti gli interventi della spesa straordinaria per il triennio 2021-2023 nel dettaglio per capitolo.

BILANCIO 2021-2023

CARTOLLO P.E.S.	OGGETTO DELL'INVESTIMENTO	SPESA PREVENTIVATA NEL 2021	FINANZIATI CON FIV	FONDO INVESTIMENTI MINORI - (cap. 1196)	CONTRIBUTO ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2016 (cap. 1206)	CONTRIBUTI P.A.T. - CALABRITA (cap. 1230)	CONTRIBUTI P.A.T. - PIANO INVESTIMENTI VAIA (cap. 1231)	CONTRIBUTI BIM - PIANO ENERGETICO (cap. 1228)	CONTRIBUTI BIM - PIANO SCUOLA, SPORT E INTERVENTI CONGIUNTURA COVID 19 (Cap. 1229)	PIANO STRAORDINARIO CONBOZZO BIM AGIDE - 2019/2017 (1221)	CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, SCUOLE O EDIFICI PUBBLICI (cap. 1190)	CONTRIBUTI P.A.T. PER SPESE SOSTENUTE CAUSA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI (1232)	B.I.M. - CANONI AGGIUNTIVI - ANNO 2019 (cap. 1203)	TOTALE A COPERTURA
	RISORSE DISPONIBILI													
3040	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, CONSULENZE TECNICHE, STIME ECC.	20.847,38	10.847,38										10.000,00	20.847,38
3105	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	5.000,00											5.000,00	5.000,00
3120	INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	88.520,20	88.520,20											88.520,20
3130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	5.000,00											5.000,00	5.000,00
3151	TRASFERIMENTO QUOTA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PRESSO CAMPO SPORTIVO	58.000,00		28.000,00									30.000,00	58.000,00
3227	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO V.V.FF. DI CAVIZZANA	4.000,00		4.000,00										4.000,00
3250	QUOTA RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTI DELLA SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA DI MALE'	1.000,00		1.000,00										1.000,00
3490	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE	5.000,00		5.000,00										5.000,00
3510	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E RETI FOGNARIE	5.000,00		5.000,00										5.000,00
3580	CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI TERZOLAS - QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TERZOLAS	1.000,00		1.000,00										1.000,00
3511	REALIZZAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO (BACHECHE, PANCHINE ED ALTRE INFRASTRUTTURE)	3.000,00		3.000,00										3.000,00
3580	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI	8.000,00											8.000,00	8.000,00
3582	SPESE STRAORDINARIE PER SOOMBERO NEVE	11.000,00		7.000,00								4.000,00		11.000,00
3590	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE SULLA P.F. 336/3 E PARTE DELLA P.F. 336/1 IN C.C. CAVIZZANA	184.893,85	184.893,85											184.893,85
3591	OPERE DI PROTEZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO E DELLA STRADA COMUNALI A MONTE DELL'ABITATO DI CAVIZZANA	200.000,00		18.000,00			184.000,00							200.000,00
3592	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DIFESA IDRALLICA DELL'ABITATO DI CAVIZZANA SUL RIO VAL DAL RI	300.000,00		25.000,00			275.000,00							300.000,00
3593	PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA COLATE DETRITICHE DEL RIO RI DI CAVIZZANA A MONTE DELL'ABITATO DI CAVIZZANA	250.000,00		20.000,00			230.000,00							250.000,00
3594	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SMOTTAMENTO SU STRADA DI COLLEGAMENTO FRA L'ABITATO E L'ACQUEDOTTO DI CAVIZZANA IN LOCALITA' MASI	50.000,00				50.000,00								50.000,00
3595	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	50.000,00											50.000,00
3596	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADE FORESTALI PECION - DRIO VERDE'	118.300,00	118.300,00											118.300,00
3703	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VARI	5.000,00		3.000,00									2.000,00	5.000,00
3704	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' URBANA	150.000,00						30.090,47	15.854,18	4.055,35	100.000,00			150.000,00
	TOTALE	1.478.481,41	410.481,41	118.000,00	0,00	50.000,00	888.000,00	30.090,47	15.854,18	4.055,35	100.000,00	4.000,00	80.000,00	1.478.481,41

CAPITOLO P.E.G.	OGGETTO DELL'OPERA	SPESA PREVENTIVATA NEL 2022	FONDO INVESTIMENTI MINORI (cap. 1196)	CONTRIBUTI MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 1224)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI				
3040	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, CONSULENZE TECNICHE, STIME ECC.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3105	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3260	QUOTA RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA DI MALE'	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI CAVIZZANA	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE ACQUEDOTTISTICHE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE FOGNARIE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3580	CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI TERZOLAS - RIPARTO SPESE STRAORDINARIE	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3611	REALIZZAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO (BACHECHE, PANCHINE ED ALTRE INFRASTRUTTURE)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3680	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3703	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI VARI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	TOTALE	42.000,00	42.000,00		42.000,00
	RISORSE DISPONIBILI				
CAPITOLO P.E.G.	OGGETTO DELL'OPERA	SPESA PREVENTIVATA NEL 2023	FONDO INVESTIMENTI MINORI	CONTRIBUTI MINISTERO DELL'INTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (cap. 1224)	TOTALE
	RISORSE DISPONIBILI				
3040	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, CONSULENZE TECNICHE, STIME ECC.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3105	ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3120	INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	50.000,00		50.000,00	50.000,00
3130	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3260	QUOTA RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA DI MALE'	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. DI CAVIZZANA	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3490	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE ACQUEDOTTISTICHE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3510	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE FOGNARIE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3580	CENTRO RACCOLTA MATERIALI DI TERZOLAS - RIPARTO SPESE STRAORDINARIE	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3611	REALIZZAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO (BACHECHE, PANCHINE ED ALTRE INFRASTRUTTURE)	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3680	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3703	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI VARI	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	TOTALE	92.000,00	42.000,00	50.000,00	92.000,00

Nella tabella seguente, sono rappresentate le spese straordinarie sopra illustrate, suddivise per missioni e programmi.

SPESA IN CONTO CAPITALE	2021	2022	2023
0102 - SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	1.000,00	1.000,00
0105 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	71.520,20	5.000,00	55.000,00
0106 – UFFICIO TECNICO	20.947,36	5.000,00	5.000,00
0402 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0601 - SPORT E TEMPO LIBERO	56.000,00		
0808 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	964.693,85		
0902 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	5.000,00	5.000,00
0903 - RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0904 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001 - TRASPORTO FERROVIARIO	118.300,00		
1005 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	224.000,00	10.000,00	10.000,00
1101 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00

11 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente.

Va letto insieme al Titolo 7 dell'entrata, anticipazione di tesoreria, a cui si rinvia.

TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2021	2022	2023
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00

12 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Il titolo 7 comprende le spese derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi.

Va letto insieme al Titolo 9 dell'entrata (entrate per conto terzi e partite di giro), cui si rinvia.

TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2021	2022	2023
USCITE PER PARTITE DI GIRO	225.000,00	225.000,00	225.000,00
USCITE PER CONTO TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	245.000,00	245.000,00	245.000,00

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli importi 2021 con l'indicazione della percentuale di incidenza di ciascun intervento sul volume complessivo del titolo.

TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2021	% sul totale
USCITE PER PARTITE DI GIRO	225.000,00	91,84%
USCITE PER CONTO TERZI	20.000,00	8,16%
TOTALE	245.000,00	100%

SEZIONE 4

ANALISI DEL BILANCIO

13 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

La presente nota integrativa analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

I prospetti che seguono presentano il quadro delle entrate e delle spese non ricorrenti, secondo la codifica indicata nell'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011.

TITOLI DELL'ENTRATA	2021	2022	2023
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA	48.230,00	48.230,00	48.230,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	-	-	-
TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI	175.372,20	139.614,74	129.513,63
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	-	-	-
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	101.185,00	102.925,00	102.925,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	7.000,00	8.000,00	8.000,00
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	1.069.000,00	42.000,00	92.000,00
TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	-	-	-
TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 – ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	-	-	-
TOTALE	1.658.787,20	597.769,74	637.668,63
<i>TOTALE DI CUI NON RICORRENTI</i>	1.096.000,00	70.000,00	120.000,00

TITOLI DELLA SPESA	2021	2022	2023
TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	333.791,58	290.769,74	280.668,63
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	1.479.461,41	42.000,00	92.000,00
TITOLO 4 – RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	-
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	-	-	-
TITOLO 5 – CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<i>DI CUI NON RICORRENTI</i>	-	-	-
TOTALE	2.078.252,99	597.769,74	637.668,63

14 INDEBITAMENTO CON ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA' E ANDAMENTO TENDENZIALE NEL PERIODO DI MANDATO

I comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti, nell'assoluto rispetto di alcuni vincoli normativamente stabiliti. Il primo di essi consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati.

Si evidenzia che il limite previsto dalla normativa vigente (art.204 del TUEL) che stabilisce che il rapporto tra spese per interessi su mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito e le entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, non può essere superiore al 10%, è rispettato in quanto l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale per gli anni 20 è pari a zero e quindi entro il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO MUTUI	2021	2022	2023
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-	-
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	-	-	-
TOTALE	-	-	-

Il Comune di Cavizzana non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati e nemmeno contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

E' stata prestata la seguente garanzia:

- Deliberazione C.C. n. 35 del 30 novembre 2016: *Finanziamento di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. a favore del Consorzio per i servizi territoriali del Noce – STN Val di Sole per la realizzazione della centrale idroelettrica Rabbies 3.*

In particolare:

- L'ente, a seguito della citata deliberazione consiliare n. 35 dd. 30.11.2016, ha prestato garanzia fideiussoria ai sensi art.206 D.Lgs.376/200 nei confronti di Mediocredito Trentino Alto Adige spa per l'assunzione da parte del Consorzio STN Val di Sole di un mutuo di € 3.500.000,00 venticinquennale e per una quota di partecipazione pari al 4,795%, calcolata al netto dell'1% (quota afferente al Comune di Rabbi che non presta garanzia), per la quale non è stato finora costituito alcun accantonamento. L'importo della garanzia annuale prestata dal Comune è pari a €. 16.592,63. = (capitale + interessi) e scade il 10 luglio 2030.
- La prima rata a rimborso del mutui scade il 10/07/2018, il capitale garantito è di Euro 167.82,00 - e la durata del prestito è di anni 12,5.
- La suddetta garanzia concorre al limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL, ma per essa non è stato costituito alcun accantonamento sugli esercizi 2020-2021-2022, visto il carattere produttivo degli investimenti.

**DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2021-2023
(ex art. 25 L.P. 3/2006 e s.m.e.i.)**

**BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	46.885,00	46.885,00	46.885,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	104.677,53	104.677,53	104.677,53
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	134.423,15	134.423,15	134.423,15
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		285.985,68	285.985,68	285.985,68
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	28.598,57	28.598,57	28.598,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		28.598,57	28.598,57	28.598,57
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2020	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 2020	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)

15 AVANZO PRESUNTO APPLICATO IN BILANCIO

Al Bilancio di previsione 2021 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	129.527,51
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	393.010,42
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2020	553.111,82
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	563.330,77
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	512.318,98
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	419.465,79
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020
	92.853,19
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.684,14
Altri accantonamenti	5.435,68
	B) Totale parte accantonata
	10.119,82
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	30.000,00
	C) Totale parte vincolata
	30.000,00
Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti
	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	52.733,37
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
	0,00

16 PARAMETRI ENTI DEFICITARI

Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. Tali condizioni sono rilevabili in un'apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione, contenente dei parametri obiettivi. Ai sensi dell'art. 242 del TUEL, qualora almeno la metà dei tali parametri presenta valori deficitari, l'ente è dichiarato strutturalmente deficitario. In sostanza i parametri permettono di individuare gli enti locali che presentano una situazione di difficoltà finanziaria non momentanea.

Per il Comune di Cavizzana la situazione a rendiconto 2019 è la seguente:

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

17 INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Visti gli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014:

Art. 9 - Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore relativo al 4[^] trimestre del 2020, elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 9 del D.P.C.M sopracitato è pari a 4,5329.

Tempi medi di pagamento fatture:

GG medi da scadenza	GG medi da registrazione
4,5329	30,1282

Art. 10 - Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'indicatore annuale, anno di riferimento 2020 elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 10 del D.P.C.M sopracitato è pari a -12,6728

Tempi medi di pagamento fatture - annuale:

GG medi da scadenza	GG medi da registrazione
-1,8911	30,1282

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.cavizzana.tn.it nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente.

SEZIONE 5

ORGANISMI PARTECIPATI

18 ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

ENTI STRUMENTALI

ENTI STRUMENTALI	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'
Consorzio per i servizi territoriali del Noce - S.T.N Val di Sole	Azienda consortile	4,795	Servizio di distribuzione ed erogazione energia elettrica; prestazioni di servizio manutentive per gli enti associati
COLLEGAMENTO AL SITO ISTITUZIONALE DELLA PARTECIPATA	http://www.stnvaldisole.it/stn/amministrazione-trasparente		

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

ORGANISMO PARTECIPATO	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	COLLEGAMENTO AL SITO ISTITUZIONALE DELLA PARTEICPATA
Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi	Società Consortile per azioni	0,9425	http://www.valdisole.net/it/homepage/
Trentino Riscossioni Spa	Società per azioni	0,0024	Trentino Riscossioni S.p.A. - dati Amministrazione Trasparente
Trentino Digitale Spa	Società per azioni	0,0012	https://www.infotn.it/Societa-Trasparente
Trentino Trasporti Spa	Società per azioni	0,0063	http://www.ttspa.it/amministrazione-trasparente-new
Consorzio dei Comuni Trentini	Società cooperativa	0,5100	http://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente

Cavizzana, 29.01.2021

La Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Viviana Duelli